



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SANITA'

I.I.S. "Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi" L'Aquila
Prot. 0000994 del 26/01/2021
04 (Entrata)

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Servizi IESP
Asl della Regione Abruzzo
Loro sedi

Al Direttore
Ufficio Scolastico regionale USR Abruzzo

Alle OO.SS.
dei MMG e PLS

**Oggetto: Riapertura delle Scuole di ogni ordine e grado nella Regione Abruzzo.
Indicazioni per la definizione di “caso” e per la gestione di alunni/operatori scolastici
con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2.**

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa al rischio SARS-CoV-2 a livello nazionale e regionale, delle nuove evidenze scientifiche disponibili e delle più recenti indicazioni fornite dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'INAIL, si ritiene necessario fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni e raccomandazioni aggiornate sulla definizione di “caso” e sulle attività da implementare in ambito scolastico per la gestione di nuovi casi, sospetti o accertati, d'infezione da SARS-CoV-2 (sintomatici ed asintomatici) per un ritorno in sicurezza a Scuola e nei Servizi educativi dell'infanzia.

1. DEFINIZIONE DI CASO “SOSPETTO” SINTOMATICO

- Per caso sospetto sintomatico si intende **un soggetto che presenta almeno uno dei seguenti sintomi**: tosse, febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia.
- **In età pediatrica**, ai sintomi precedenti valutare, in aggiunta, anche la presenza di nausea o vomito (ma con episodi ripetuti e accompagnati da malessere), diarrea (intesa come tre o più scariche di feci liquide o semiliquide), intensa cefalea, gola infiammata, rinorrea/congestione nasale, affaticamento, dolori muscolari.

Per i soggetti che rispondono a tali criteri clinici è previsto l'allontanamento dalla scuola e, su richiesta del medico (MMG o PLS) alla ASL di competenza, l'esecuzione del test molecolare su tampone oro/rinofaringeo.

Si precisa che in base alla specifica definizione, non devono essere allontanati dall'attività scolastica soggetti con raffreddore non accompagnato da febbre, o da altri sintomi, oppure con lieve cefalea o dolori addominali (es. mestruali o da stati ansiosi).



GIUNTA REGIONALE

In caso di positività al test l'interessato dovrà essere posto in regime d'isolamento e seguire le indicazioni riportate al punto 3 "*Casi positivi sintomatici*".

In caso di negatività al test, alla risoluzione dei sintomi, il MMG o PLS redigerà, qualora fosse necessario, l'ordinario certificato attestante la guarigione dell'alunno.

2. DEFINIZIONE DI CASO "ACCERTATO" ASINTOMATICO

Per caso accertato asintomatico si intende **un soggetto risultato positivo al test molecolare** per la ricerca del SARS-CoV-2 **in assenza di sintomi riferibili alla malattia**.

Tale soggetto deve essere immediatamente allontanato dall'attività scolastica in presenza e posto in regime d'isolamento. Il suo rientro in comunità è possibile trascorsi almeno 10 giorni dal riscontro di positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare** con risultato negativo. Il test deve essere richiesto dal MMG o PLS. Solo a seguito di refertazione negativa al test molecolare eseguito, il MMG o PLS potrà rilasciare idonea certificazione per il reintegro nell'attività scolastica. **Nel caso in cui il tampone di controllo dovesse risultare ancora positivo**, esso dovrà essere ripetuto a distanza di 7 giorni. Gli alunni che, pur non presentando più sintomi, **continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), **potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie tenendo conto dello stato immunitario degli alunni (nei soggetti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Nel momento in cui la Scuola viene a conoscenza della positività del Test di laboratorio di un alunno, l'attività didattica del "gruppo classe" in presenza deve essere sospesa in quanto i compagni, in ossequio alla norma, sono da considerarsi "contatti stretti". La scuola, in questo caso, è tenuta ad inviare alla ASL di competenza l'elenco dei componenti il gruppo classe, ad esempio in formato Excel, come di seguito suggerito:

SCUOLA "nome istituto"							
	NOME ALUNNO	COGNOME ALUNNO	DATA DI NASCITA ALUNNO	RESIDENZA ALUNNO	CODICE FISCALE ALUNNO	CLASSE E SEZIONE ALUNNO	NOME E COGNOME GENITORE (se alunno minore) NUMERO DI TELEFONO (genitore se minore)
1							
2							
3							

La ASL provvederà, poi, a contattare ogni singola famiglia degli alunni definiti "contatti stretti" e ad emanare i provvedimenti di quarantena necessari.

In via cautelativa, l'allontanamento dell'alunno e la sospensione dell'attività didattica in presenza della relativa classe **devono essere disposti dalla scuola** anche in presenza di positività riscontrata attraverso un test (di qualsiasi tipologia) eseguito presso un laboratorio privato. In questo caso il MMG o PLS dovrà richiedere alla ASL di riferimento l'esecuzione di un tampone molecolare di conferma. Se il test molecolare dovesse risultare positivo si dovranno calcolare i 10 giorni di quarantena a partire dalla sua data di esecuzione, nel caso in cui risultasse negativo l'alunno e la classe potranno riprendere l'attività didattica in presenza.

3. DEFINIZIONE DI CASO "ACCERTATO" SINTOMATICO

Per caso accertato sintomatico si intende **un soggetto risultato positivo al test molecolare** per la ricerca del SARS-CoV-2 **in presenza di sintomi riferibili alla malattia**.



GIUNTA REGIONALE

Tale soggetto deve essere immediatamente allontanato dall'attività scolastica in presenza, che dev'essere sospesa nel gruppo classe, e posto in regime d'isolamento.

Analogamente a quanto riportato al punto 2, la misura può essere presa anche se il tampone positivo è stato eseguito presso un laboratorio privato, ma dovrà essere confermato da tampone molecolare eseguito dalla ASL di riferimento su richiesta del MMG o PLS.

Il fine isolamento potrà essere dichiarato trascorsi almeno 10 giorni di quarantena, dei quali almeno gli ultimi tre senza sintomi, e con risultato negativo del tampone molecolare di controllo eseguito.

4. DEFINIZIONE DI “CONTATTI STRETTI”

Come previsto dall'attuale normativa, i compagni di classe di un alunno positivo sono da considerarsi "*contatti stretti*". **Se sintomatici**, dovranno essere trattati come i "Casi sospetti sintomatici" (vedi punto 1), **se asintomatici** essi dovranno essere immediatamente posti **in quarantena per 14 giorni dall'ultima esposizione con il caso positivo** e potranno riprendere la normale attività scolastica senza l'esecuzione di alcun tampone. **In alternativa**, la quarantena potrà durare 10 giorni ma il reintegro a scuola potrà avvenire solo dopo l'esecuzione (non prima del decimo giorno) di un tampone molecolare o di un test antigenico (eseguito dalla ASL o da laboratorio privato accreditato) **che dia luogo ad esito negativo**. Si precisa che per il reintegro a scuola, **limitatamente ai contatti stretti asintomatici**, il tampone di controllo da privato avrà valore solo se eseguito presso laboratori privati accreditati con la Regione Abruzzo, ancorché in outsourcing con altri laboratori extraregionali autorizzati dalle rispettive regioni. Tutto quanto premesso in puntuale adesione all'O.P.G.R. n° 104 del 25/11/2020.


5. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E CHIUSURA DELL'INTERA SCUOLA O DI PARTI DI ESSA

Nei possibili scenari descritti, relativi a casi singoli o a focolai da SARS-CoV-2, sulla base del principio di precauzione richiesto in fase emergenziale, **la sospensione dell'attività didattica in presenza di una o più classi** è disposta tempestivamente dalla **dirigenza dell'Istituto scolastico interessato**. Al fine di poter adottare le misure previste e di avviare le procedure, la dirigenza scolastica è tenuta a comunicare immediatamente e direttamente alla ASL competente ogni informazione acquisita relativa a situazioni di positività anche derivanti da test (di qualsiasi natura) sia pur eseguiti presso laboratori privati autorizzati. Rimane in capo alla scuola, nel periodo di sospensione integrale o parziale dell'attività in presenza, ogni valutazione in merito allo svolgimento di modalità alternative di didattica, integrata e/o a distanza.

La chiusura dell'intera scuola, o di parte della stessa, ai sensi delle Indicazioni operative emanate il 28 agosto 2020 (Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020) **deve essere disposta esclusivamente in casi di particolare rilevanza**, con un elevato numero di soggetti positivi appartenenti a diverse classi, **dal Sindaco del Comune, su richiesta della dirigenza scolastica e sulla base del parere favorevole della ASL (Dipartimento di Prevenzione)** territorialmente competente cui spetta la valutazione sanitaria in base al numero di casi confermati, alla presenza di eventuali cluster ed al livello di circolazione del virus all'interno della comunità interessata.

6. OPERATORI SCOLASTICI

Agli operatori scolastici si applicano le stesse misure di prevenzione e sorveglianza interessanti gli alunni, ad eccezione della sospensione dell'attività in presenza, per la quale si applicano le misure di cui al presente paragrafo.



GIUNTA REGIONALE

Per i **Servizi educativi dell'infanzia** che presentano peculiarità che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione ai docenti, quali la pedissequa osservanza delle misure di distanziamento, e agli allievi quelle di protezione individuale (mascherine), **il riscontro di positività in un docente** (da test di qualsiasi natura esso sia, anche eseguito presso un qualsiasi laboratorio privato) **comporta la sospensione dell'attività in presenza** e i conseguenti accertamenti diagnostici anche per gli alunni, nelle modalità sopra descritte.

Nelle scuole primarie e secondarie, e ancor di più negli Istituti superiori, dove sia il docente sia gli alunni in classe devono e possono rispettare le misure di distanziamento e protezione individuale, **la sospensione dell'attività didattica in presenza dei relativi gruppi classe, in caso di positività di uno o più insegnanti, risulta ingiustificata**. Analogamente, **la sospensione dell'attività didattica non deve essere disposta** in caso di **positività di un operatore scolastico non docente**.

Distinti saluti

*Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Caracciolo
(firmato digitalmente)*

*Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)*